



Allegato 4 – Schema di Contratto

Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura triennale di Deflussori occorrenti all'A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia -5 lotti - da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. CIG vari.



Lotto: XX

CIG: XX

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Teresa Antonetti

L'anno duemilaventiXXXX, il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia - con sede in Foggia (FG) al Viale L. Pinto n. 1 - P.IVA 02218910715, nella persona del Direttore Generale, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta procura conferitagli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06 febbraio 2023, di seguito denominata semplicemente «Committente» o «Stazione Appaltante» ovvero, da ultimo, «Policlinico»

E

il _____, nato a _____ il _____, residente in _____, alla via _____, n. _____, in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, alla via _____, n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure)

consorzio di cui agli articoli 65 e 67, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i., denominato " _____ ", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella sua qualità di _____;

(oppure)

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera e), e 68, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i., con atto del notaio in _____ dott. _____ rep. _____ in data _____;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore» o «Fornitore»;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. _____ del XX/XX/XXXX è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura XXXXXXXX suddivisa in n. XX lotti da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. _____ del XX/XX/XXXX si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta in favore della società XXXX per un valore complessivo di euro XXXXX iva inclusa (lotto XX)

- la società ha costituito la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice per un importo di € _____ sotto forma di _____;
- in data _____, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (oppure) il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Azienda Ospedaliera recederà per giusta causa dal contratto;
- in data _____ con nota prot. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente tutti i documenti di gara che la costituiscono.

L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- b) dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e allegati e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore presso il Policlinico Riuniti Ospedaliera, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- d) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della procedura di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dall'Azienda.

Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi proposti in sede di gara, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del contratto:

Per "Azienda" s'intende l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia.

Per "Fornitore" s'intende la Società aggiudicataria del lotto di gara.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto è la fornitura XXXXXX in riferimento a:

- Lotto n°__ (CIG _____), DESCRIZIONE DEL PRODOTTO per un quantitativo stimato annuo di _____, al costo unitario di _____;
- Lotto n°__ (CIG _____), DESCRIZIONE DEL PRODOTTO per un quantitativo stimato annuo di _____, al costo unitario di _____;
- Lotto n°__ (CIG _____), DESCRIZIONE DEL PRODOTTO per un quantitativo stimato annuo di _____, al costo unitario di _____.

Articolo 4 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione della fornitura in argomento è il Policlinico Riuniti di Foggia.

Articolo 5 - Durata e valore dell'appalto

L'appalto avrà una durata di __ (_____) mesi a decorrere dal primo ordinativo di fornitura, con opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., opzione di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto, qualora in corso di esecuzione tale estensione si renda necessaria, ai sensi 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e opzione di proroga tecnica semestrale, ai sensi 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'intera fornitura *de qua* occorrente al Policlinico Riuniti di Foggia è fissato in € _____ oltre IVA nella misura di legge.

Il presente contratto potrà avere una durata superiore a quella indicata, qualora nell'arco temporale di vigenza del contratto non sia stato raggiunto il valore economico del contratto medesimo.

La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico.

Articolo 6 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Opzione di proroga del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, prima della scadenza del contratto stipulato, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata _____ ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto, mediante PEC ai recapiti comunicati dalla ditta aggiudicataria. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____,00 al netto di Iva. Il fornitore non avrà diritto

a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo contrattuale.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto, mediante PEC ai recapiti comunicati dalla ditta aggiudicataria e potrà. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____,00 al netto di Iva.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La suddetta proroga è stimata in mesi 6 per un importo pari a € _____,00 al netto di Iva.

Le modifiche nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup.

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d) del Codice.

Articolo 6 - Corrispettivi

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione all'affidamento della fornitura è quello indicato dalla Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. ____ del ____ in base ai prezzi ed alle condizioni di cui all'offerta economica allegata al presente contratto e riportato analiticamente nella seguente tabella:

Lotto	CND	N. Repertorio	UDI-DI (Singolo e Confezionamento)	Prodotto Offerto	Unità di Misura	Quantità Annua	Prezzo Unitario Offerto	Prezzo Totale Offerto

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura che verrà effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il predetto corrispettivo è determinato, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

In applicazione degli articoli 9 e 60 del Codice, il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatta salva l'ipotesi di revisione prezzi di cui al seguente comma.

I quantitativi stimati e specificati negli atti di gara non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo della fornitura.

Articolo 7 - Revisione

In applicazione degli articoli 9 e 60 del Codice, il prezzo di aggiudicazione, riferito alle prestazioni oggetto del contratto, resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatta salva l'ipotesi di revisione prezzi di cui all'art. 60, comma 2 del Codice.

La revisione dei prezzi non può alterare la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, il cui indice superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo. Le modalità di applicazione delle clausole di revisione e di corresponsione sono disciplinate in conformità a quanto disposto dall'All. II.2-bis.

In base al sistema unico europeo di classificazione la fornitura oggetto dell'appalto rientra per descrizione nel CPV 33190000-8 DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO (Tabella di pertinenza D.1 - indice 325) pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'Istat in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Articolo 8 - Condizioni generali della fornitura

L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta economica e nell'Offerta tecnica ove migliorative pena la risoluzione del contratto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo Iva, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, facchinaggio, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali dell'Azienda continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell'Azienda e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9 - Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dal Policlinico attraverso i rispettivi Direttori dell'esecuzione aziendali (DEC);
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto. Le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente al Policlinico, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;

- fornire i prodotti oggetto della procedura conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione;
- manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei beni oggetto del presente atto;
- garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione ex art. 1476, comma 3, c.c. nonché la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'offerta tecnica;

Se in vigenza di contratto, sopravvenissero modifiche normative in merito, il Fornitore è tenuto ad adeguare la qualità/gestione dei prodotti forniti, senza oneri aggiuntivi e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso. Qualora, in fase di esecuzione della fornitura, si rilevassero vizi dei dispositivi il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza e dovrà, inoltre, provvedere alla notifica al DEC della copia del rapporto sulle risultanze dell'apposita indagine attivata e delle eventuali azioni correttive intraprese.

Il Fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia è applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (Art. 1490 del Codice Civile), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (Art. 1497 del Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento.

Il Policlinico è, pertanto, esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni eventualmente subiti da persone, sia dipendenti, pazienti e/o terzi, causati, nel corso dell'esecuzione del contratto o da vizi dei dispositivi oggetto di fornitura e il Fornitore risponde pienamente per i danni causati a persone o cose e si impegna a manlevare e a tenere indenne il Policlinico da ogni danno e/o azione che possano essere eventualmente intentate o richieste alla stessa.

Articolo 10 – Modalità di Consegna della fornitura

La consegna dei beni nella quantità indicata dovrà avvenire entro 5 giorni (cinque giorni) lavorativi dall'ordinativo di fornitura.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, l'Aggiudicatario provvederà a dare tempestiva comunicazione (**entro 24h dalla data dell'ordine**) alla SA e, ove la stessa lo consenta, a definire la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante. Tutte le comunicazioni dovranno essere in forma scritta.

Qualora il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nel suddetto termine, l'Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre ditte la fornitura in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Aziende a causa dell'inadempienza stessa. L'Azienda contraente si rinvierà sulla garanzia fideiussoria, fatta salva l'applicazione delle penali.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di fornitura il fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Gli ordini di acquisto verranno emessi dalla Struttura di Farmacia Ospedaliera e/o Magazzino Generale e riporteranno, fra gli altri, i dati relativi all'aggiudicazione della fornitura/contratto, il luogo di consegna nonché il relativo codice CIG.

Gli ordini verranno trasmessi in modalità NSO o altro mezzo anche elettronico ritenuto comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

Il riferimento dell'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.

Non sono previsti minimi d'ordine. Il fornitore, per altro, è tenuto a consegnare nei termini previsti i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall'entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell'ordine stesso.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicati nell'ordine dalla SA. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

In caso di consegna in bancali, gli stessi devono essere consegnati con messa a terra all'interno del magazzino e/o struttura indicati nell'ordine.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto (DDT) che deve riportare almeno i seguenti dati:

- Codice Fiscale e/o Partita IVA, indirizzo, n° telefonico, indirizzo mail e FAX del Fornitore;
- dati relativi alla Struttura Ordinante;
- indirizzo magazzino di consegna;
- numero e data dell'ordine;
- l'elenco dettagliato del materiale consegnato con le seguenti indicazioni:
 - codice produttore;
 - numero di repertorio;
 - quantità (numero di confezioni);
 - numero di unità per confezione;
 - numero identificativo del lotto di produzione;
 - data di scadenza.
 - Codice UDI-DI

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo la firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del numero di colli arrivati rispetto a quanto riportato sul DDT. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere

accertata dalla Struttura ricevente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'effettivo controllo dei prodotti consegnati. Pertanto anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata **entro 8 (otto) giorni dal ricevimento**.

E' facoltà della SA contestare la merce consegnata non soltanto entro gli otto giorni successivi al ricevimento ma anche successivamente a tale termine, nei casi in cui, quando si procederà all'effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna.

Qualora il materiale consegnato non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato sarà respinto al Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione con altro avente le caratteristiche richieste dal Policlinico, rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all'ordine originario.

In caso di difformità quantitativa:

- se la quantità consegnata è inferiore al numero di pezzi ordinati, il Fornitore dovrà reintegrare i quantitativi mancanti, a cura e spese del Fornitore stesso, entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
- se la quantità consegnata è superiore al numero di pezzi ordinati, il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito di oneri o spese per la SA, i quantitativi consegnati in eccesso, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, salvo diverse indicazioni da parte della SA.

Nel caso di difformità qualitativa, ovvero merce consegnata differente da quanto ordinato per tipologia e/o caratteristiche qualitative, la stessa sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che deve provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione effettuata tramite mail o altro mezzo elettronico ritenuto idoneo, salvo particolari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui i DM resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero dell'ordinativo emesso dalla SA.

In pendenza o in mancanza del ritiro i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Ospedaliera per eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire. Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti le stesse saranno a carico del fornitore e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata l'Azienda Ospedaliera procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno fatte salve le penali. L'Azienda Ospedaliera si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali contestazioni, per iscritto.

Resta salvo il diritto del Policlinico, a seguito di ulteriore consegna di beni non conformi, di risolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente ai beni non accettati e salva ogni azione conseguente ad un eventuale ulteriore danno.

I prodotti utilizzati dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità. I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi. Il Fornitore avrà l'obbligo, se richiesto di ritirare i prodotti con validità residua di almeno 6 mesi. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo. Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione (**entro 24h dalla data dell'ordine**) per iscritto alla SA. Nella comunicazione di sopravvenuta indisponibilità temporanea del DM, il fornitore dovrà indicare sia la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna che la data di presumibile ripristino della disponibilità del DM stesso. In ogni caso, a seguito o in carenza di tale comunicazione o nei casi di ritardi di consegna della fornitura superiori alle 48 ore rispetto ai termini previsti (n. 5 giorni lavorativi) la SA, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà procedere all'acquisto direttamente sul libero mercato addebitando la differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione scritta alla SA circa eventuali modifiche relative ai tempi di risoluzione e/o prolungamento dell'indisponibilità del DM.

Si precisa che nel caso l'indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l'introduzione di un nuovo DM, il Fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del DM, dovrà trasmettere alla SA, copia della scheda tecnica del DM offerto in sostituzione che dovrà presentare tutte le caratteristiche tecniche dal Capitolato Tecnico.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione della SA sono ad esclusivo carico del Fornitore, che, nel caso di accettazione da parte della SA della sostituzione temporanea del DM, risponderà comunque degli eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

La fornitura del nuovo DM dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al DM sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

Articolo 11 - Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente sull'evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della fornitura e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

Nel caso in cui in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione il Fornitore si impegna alla sostituzione, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria.

A tal proposito, ne dà apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Fornitore, inoltre, deve presentare per il nuovo prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale del Fornitore.

L'eventuale aggiornamento dovrà essere comunicato obbligatoriamente dal fornitore al RUP/DEC e sarà autorizzato previo parere tecnico da parte dell'organo aziendale competente.

Articolo 12 - Cessata produzione, indisponibilità permanente e definitiva della fornitura

Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione dei prodotti aggiudicati.

Nei casi di indisponibilità permanente e definitiva del DM e/o tutti i casi di impossibilità a ripristinare la fornitura del DM, sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali la SA procederà alla risoluzione del contratto stipulato con il Fornitore inadempiente, riservandosi, ove di pertinenza, la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Le conseguenze dell'indisponibilità del DM relative alla risoluzione del contratto non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente alla SA l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del DM indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

In tal caso il Fornitore dovrà presentare, copia della scheda tecnica del DM offerto in sostituzione che dovrà presentare tutte le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico.

In caso di valutazione negativa, il Policlinico potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa a titolo di acquisto in danno per risarcimento, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Resta inteso che per ogni eventuale danno arrecato alla SA correlato all'interruzione della fornitura, il Fornitore risponderà di eventuali penali ed esecuzione in danno.

La fornitura del nuovo DM dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche convenute in sede di gara del DM sostituito o migliorative.

Articolo 13 - RUP - DEC - Referente della Fornitura

Il RUP, nominato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. _____ del _____ è la Dott.ssa _____.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nominato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. _____ del _____ è il dott. _____ della _____, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto e potrà avvalersi di propri assistenti/referenti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità prima dell'emissione di ogni fattura.

Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua il Sig. XXXXXX in qualità di Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il quale è Referente nei confronti del Policlinico e, in particolare, del DEC (o suoi assistenti) e del RUP.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

numero telefonico: XXXXXX

indirizzo e-mail: XXXXXX

PEC: XXXXXX

In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Il DEC controllerà la corretta esecuzione della fornitura e in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali contesterà la non corretta esecuzione al Responsabile della commessa nominato dal fornitore che dovrà provvedere tempestivamente ad eseguire correttamente la mancata/carente attività contestata. In caso di inadempimento, lo segnalerà formalmente al RUP per la conseguente applicazione delle relative penali nei termini indicati nel presente contratto.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di esecuzione della fornitura, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

Articolo 14 - Riservatezza

Il Fornitore aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Fornitore aggiudicatario è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 - D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Articolo 15 - Domicilio del fornitore e comunicazioni

Tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: _____ indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero la temporanea inutilizzabilità di tali strumenti di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso contrario, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Articolo 16 - Cessione dei crediti e del contratto

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo alla fornitura con questo stipulato.

In tal caso la richiesta di cessione del credito dovrà pervenire a mezzo PEC indirizzata all'Area Gestione Patrimonio e all'Area Gestione Risorse Finanziarie della Stazione Appaltante.

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 17 - Garanzia definitiva

Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad € xxx a mezzo di garanzia fiudeiussoria n. xxx rilasciata da xxx pari al xx% del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione ha validità di XX mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Policlinico

ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Policlinico.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 18 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Policlinico in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base degli ordinativi emessi.

In ogni caso, le fatture non potranno essere emesse prima della data di accettazione della fornitura, coincidente con l'esito positivo del collaudo. Per le quote relative al service la fatturazione sarà effettuata con cadenza trimestrale sulla base delle quotazioni pattuite, previa verifica della effettiva funzionalità degli strumenti nell'arco temporale del servizio prestato a partire dalla data del collaudo, così come segnalato dal DEC.

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dal Dlgs n.148/2018.

Il codice IPA del Policlinico è il seguente: ao_

In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG relativo alla fornitura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituita da:

- Identificativo dell'ordine;
- Data di emissione dell'ordine;
- Identificativo del soggetto.

La liquidazione delle fatture avverrà previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà curata dalla competente struttura aziendale che ha emesso l'ordine di fornitura. La fattura dovrà contenere tassativamente il riferimento al numero di ordine, al centro ordinante ed al Codice identificativo gara (CIG). Alla fattura dovranno essere preferibilmente allegate le bolle di consegna dei dispositivi forniti nel periodo di riferimento, già obbligatoriamente trasmesse ai centri ordinanti.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09.11.2012.

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm.ii..

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati secondo le modalità previste dalla L. n. 136/2010, come da dichiarazione del Fornitore contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, agli atti dell'AGP ed AGREF.

Nel caso di contestazione da parte del Policlinico per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento della fattura previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e tutte le attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dal Policlinico.

Articolo 19 - Trasparenza

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20 - Inadempimenti e Penalità

Il Policlinico, in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, contesterà per iscritto gli eventuali vizi o mancanza di qualità entro massimo 20 giorni dalla consegna e restituirà la merce contestata. Il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese e si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro i termini previsti dalla richiesta di sostituzione inviata per via telematica. In pendenza o in mancanza del ritiro detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore - intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione al Policlinico contraente o che siano imputabili al Policlinico - qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, il Policlinico, a seguito di debita motivazione, applicherà penalità, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura di prodotto rispetto ai termini sopra indicati, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 1 % per mille dell'ammontare netto contrattuale. In questo caso il Policlinico potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche

- l'eventuale maggiore spesa a titolo di acquisto in danno per risarcimento, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di ripetuti ritardi nella consegna il Policlinico potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;
 - in caso di fornitura di prodotto non conforme applicherà una penale dell'1 % per mille dell'ammontare del valore dell'ordine della merce non conforme;
 - in caso di ritardo nella sostituzione del prodotto qualitativamente difforme contestato, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - in caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti, applicherà una penale pari all'1 % per mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
 - in caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale dell'1 per mille del valore dell'ordine.

In ogni caso le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non potranno superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto del 10% dell'ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso, il Policlinico ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara. In tali casi il Policlinico applica al fornitore le penali di cui ai punti precedenti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di inadempimento l'Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre ditte la fornitura in danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Aziende a causa dell'inadempienza stessa. L'Azienda contraente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria, fatta salva l'applicazione delle penali.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Policlinico a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. I crediti derivanti

dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, recuperati mediante escussione della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Le eventuali inadempienze, all'atto del loro verificarsi, saranno notificate formalmente (anche a mezzo PEC) alla Ditta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo Referente, che ne cura il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile. Il Dec provvederà a relazionare e contestualmente a trasmettere tutta la documentazione/corrispondenza intervenuta con il fornitore al RUP per i consequenziali adempimenti di competenza. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Si precisa che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Policlinico a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Perdurando la ditta aggiudicataria nell'inosservanza di pattuizioni di contratto, il Policlinico potrà dichiarare risolto il medesimo a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta aggiudicataria stessa.

Articolo 21 - Risoluzione del Contratto

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, il Policlinico potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e negli atti e documenti in esso richiamati che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a venti giorni naturali e consecutivi che verrà assegnato mediante comunicazione PEC per porre fine all'inadempimento.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Policlinico potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga un ammontare uguale o superiore al 10% del valore netto del contratto di fornitura;
- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- c) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- e) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- f) sospensione delle forniture per causa imputabile al fornitore;
- g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- h) mancata copertura dei rischi assicurativi durante la vigenza del contratto;
- i) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

- j) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine previsto;
- k) qualora disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- l) nei casi previsti dall'art. 3 commi 8, 9 e 9-bis della Legge n. 136/2010;
- m) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell'impresa aggiudicataria;
- n) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- o) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura risultino positivi.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Policlinico ha diritto di escutere la cauzione prestata proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione della fornitura e la facoltà di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del fornitore, il Policlinico ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi viene notificato al fornitore inadempiente nelle forme innanzi prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Policlinico rispetto a quelle previste dal rapporto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale o da eventuali crediti del fornitore senza pregiudizio dei diritti del Policlinico sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa nulla compete al fornitore inadempiente.

Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Azienda, in caso di risoluzione del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura.

Articolo 22 - Recesso

Il Policlinico esercita il recesso nelle seguenti ipotesi:

- sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione - nella misura superiore al venti per

cento del prezzo di riferimento - il Policlinico procederà con il fornitore aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, il Policlinico potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;

- in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di una fornitura per prodotti comparabili a seguito dell'espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di fornitura in maniera diversa. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, il Policlinico potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;
- in caso di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico per sopravvenienze che rendano non opportuno procedere con l'esecuzione della fornitura in seguito alla valutazione di nuove circostanze (a titolo esemplificativo kit reagenti e/o strumentazione non utilizzabile per innovazione tecnologica o introduzione di nuove linee guida in ambito scientifico).

Al verificarsi di tali circostanze il fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

In ogni caso l'Azienda potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi - anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

Articolo 23 - Clausola di riserva di recesso

Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regione Puglia n. 20/2002 e dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012 e nell'art. 21, comma 5, e della L.R. n. 37/2014 è sempre fatto salvo per il Policlinico il diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni liberi e consecutivi, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 1373 commi 1 e 2 del codice civile, con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, nell'eventualità di attivazione di convenzione condotta da CONSIP, dal Soggetto Aggregatore avente ad oggetto la medesima fornitura (con caratteristiche sovrapponibili) a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione.

Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il fornitore avrà diritto soltanto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento delle forniture già eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al presente articolo.

In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti della Azienda Ospedaliera, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della scrittura privata, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: XXXXXX;

IBAN: XXXXXX ;

Intestatario XXXXXX;

L'Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che la legge imputa espressamente a carico dell'Azienda in qualità di stazione appaltante.

Articolo 27 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti. Il Fornitore è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 - D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Policlinico, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa l'Appaltatore che il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Laura Silvestris e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è _____ in qualità di R.U.P._____.

Articolo 29 - Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Foggia.

Articolo 30 - Clausola Finale

Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento al contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, li

Per il Committente
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante